

R.G. 725 / 2017 Vol.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Presidente della Sezione dell'Impresa e Quarta Civile

Letto il ricorso che precede, depositato il 9//2017 da  
C. (con l'avv. Rolandino GUIDOTTI)  
nei confronti di  
"IMMOBILIARE A. s.r.l."

Visti gli artt.78, 79 e 80 c.p.c.,

**A)** Premesso che viene qui ripresentata – da un socio della medesima società – domanda di nomina di Curatore Speciale in luogo dell'Amm.re Unico di "IMMOBILIARE .r.l.", Ezio , rispetto al quale il C riferisce di volerla ottenere in riferimento ad una specifica azione, ossia quella **già promossa con l'arbitrato previsto nell'apposita clausola compromissoria, volto ad ottenere l'annullamento delle delibere emesse** dalla relativa assemblea il 12/5/2016 – con il voto dell' in quanto **approvate con i voti decisivi del suddetto (socio ed Amm.re Unico), che vi avrebbe però partecipato (fra l'altro) in posizione di "conflitto d'interessi"**.

**B)** Rilevato e ribadito, tuttavia, come **quando già vi sia pendenza di un processo, tale provvedimento spetta invece al Giudice cui risulta devoluta la relativa cognizione** – anziché al Presidente dell'Ufficio competente per il merito, qui addirittura in via sostitutiva, tenuto conto che investito dalle parti per la decisione sulla riferita controversia è un Collegio arbitrale, anziché un organo della giurisdizione ordinaria – **poiché <<... il dato negativo della mancata previsione della nomina del curatore pendente iudicio non deve sorprendere: l'art. 78 c.p.c. e segg., infatti, sono inseriti nel capo primo del libro terzo, che**

(4)



è dedicato alle parti e si preoccupa chiaramente di disciplinare lo "stare in giudizio" della parte con evidente attenzione all'introduzione della lite. Il silenzio del legislatore sulla disciplina della stessa situazione **quando il giudizio è già incardinato si spiega con l'ovvia considerazione che, dovendo la capacità processuale della parte sussistere durante tutto il giudizio, si è dato per scontato che anche quando una situazione in cui ricorre una delle due ipotesi di cui all'art.78 c.p.c., emerge in pendenza del processo sia senz'altro possibile provvedere allo stesso modo alla nomina del curatore provvisorio.**

Si tratta di un'inferenza che si giustifica per la semplice ragione che, se il legislatore si è preoccupato di assicurare la capacità processuale provvisoria in funzione dell'introduzione del processo e, quindi, del momento iniziale dell'esercizio dell'azione, non è possibile ritenere che abbia inteso escludere che analoga esigenza debba trovare soddisfazione in pendenza di giudizio. E' ragionevole, invece, **reputare che la mancata regolamentazione sia stata determinata: a) sia dalla circostanza che, in pendenza del giudizio la posizione della parte si può connotare in modi diversi**, secondo che essa sia costituita tramite un difensore (che, dunque, naturaliter, si potrà far carico di situazioni come quelle supposte dall'art. 78 c.p.c. e determinarne la soluzione oppure instare al giudice a questo scopo), personalmente, oppure sia rimasta contumace; b) sia **dall'ovvietà della soluzione di affidare al giudice della causa pendente il potere di essere sollecitato dall'interessato alla nomina del curatore**, dato che davanti ad esso è già incardinata la controversia, in relazione alla quale si manifesti una delle due situazioni previste dall'art.78 c.p.c. ...

Ebbene, ai fini dell'esame della censura in discussione, importa notare che, una volta condivisa la conclusione che l'istituto dell'art.78 trova applicazione anche in pendenza del giudizio, ipotizzare - come ha fatto il Tribunale - che esso debba restare affidato ad un procedimento esterno rispetto al giudizio di merito, risulta in assoluta contraddizione con la sua funzione, che è quella di sopperire al difetto di capacità processuale riguardo ad un giudizio pendente e, quindi, di garantire che il processo proceda ritualmente ... sempre davanti allo stesso Ufficio Giudiziario davanti al quale pende il giudizio di merito, ... Sul piano della garanzia costituzionale di effettività del diritto di azione la "competenza" del giudice della causa pendente si impone come ancora più doverosa, anche al lume della specificazione di tale effettività sottesa alla ragionevole durata del processo ... Mentre, la pendenza del processo esclude che, nei processi a decisione collegiale, possa venire in rilievo la "competenza" del presidente dell'Ufficio, che ... trova giustificazione solo quando il processo non è ancora pendente e lo si deve instaurare (e, nei processi a

(2)



decisione collegiale, un collegio ancora non c'è) ...>> (da ultimo, così Cass.7362/2015, e cfr. Trib. Brindisi 20/11/2000, su "Foro It."2001, I, p.713, ecc.).

C) CHE i premessi argomenti **implicano in via preliminare la inammissibilità del ricorso in esame – afferente appunto l'istanza relativa alla nomina di un Curatore Speciale** in sede di arbitrato già instaurato – tanto da indurre a considerare assorbiti gli ulteriori problemi, ipotizzabili nella situazione specifica: ciò a cominciare dalle perplessità circa la dubbia applicabilità degli artt.78 ss. c.p.c. all'ambito dei procedimenti arbitrali, che – per la l'autonomia del loro regime tipico – non sono sottoposti alla disciplina generale del Codice di Rito .

D) CHE, invero, propria la tendenziale "fungibilità" fra lo strumento arbitrale e l'ordinario giudizio civile – come sottolineato anche dalla parte ricorrente, nel reiterare la presente istanza – induce a riconoscere anche in capo agli arbitri la titolarità del potere di cui all'art.78 c.p.c., allo scopo di designare un eventuale Curatore Speciale della Società nell'ambito del procedimento già pendente davanti ad essi; sta di fatto, che in questa sede va senz'altro confermato il precedente decreto per quanto di ragione .

**P. Q. M.**

Nel procedimento di cui al n. 725/2017 R.G. Vol. - Dichiaro inammissibile il ricorso in premessa .

Manda la Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al legale costituito per il richiedente Gino Cattini .

In Bologna, 13 febbraio 2017

Depositato in Cancelleria



16/2/17  
Il Cancelliere  
Il Canc. Uff. 1  
Dot. Francesco Drosi

Il Presidente della Sezione

dott. Fabio Florini

(3)

